

stato molto nocivo allo sviluppo della coltivazione del tabacco in Sicilia. Una volta che voi avete ammesso che la coltivazione è libera in quei comuni che soddisfano a certe date condizioni, siccome non si può supporre che non si voglia mettere la finanza in condizione di riscuotere questa come le altre imposte fondiari, è evidente che si deve lasciare al fisco la sua azione privilegiata sul terreno.

Per conseguenza la Commissione è nella necessità d'insistere nella sua proposta che crede essenziale.

Lo è divenuta poi tanto più dopo l'emendamento proposto dall'onorevole La Porta, che la Camera alla quasi unanimità, per quello che mi è sembrato, ha accettato, emendamento il quale consiste nel prorogare al coltivatore da un mese a tre il tempo utile per poter pagare l'imposta, sulla considerazione mossa dallo stesso onorevole La Porta, che, cioè, ad ogni modo la finanza non aveva nulla da temere, imperocchè, a termini dell'articolo che discutiamo, sarebbe stata garantita sul fondo.

Io credo, signori, che noi siamo qui nello stesso caso in cui si sarebbe, per esempio, quando si venisse ad aumentare l'imposta fondiaria. Se domani il ministro delle finanze venisse a proporci un simile aumento, se si volesse accettare l'ordine di idee manifestate dall'onorevole Cortese, ne verrebbe per conseguenza che si dovrebbe lasciare esposto il fisco alla contingenza di non poterli incassare.

Ripeto quindi che la Commissione insiste nell'articolo da essa proposto.

**PRESIDENTE.** Leggo di nuovo la proposta dell'onorevole Cortese, la quale è stata da lui stesso emendata...

**CAVALLINI.** Signor presidente, la prego di volermi accordare la parola...

**PRESIDENTE.** Permetta che prima legga la proposta dell'onorevole Cortese, così si conoscerà meglio lo stato della questione.

« Per l'esazione dell'imposta lo Stato avrà diritto non solo di rivolgersi contro il coltivatore, ma potrà anche rivolgersi sul fondo con azione reale. »

L'onorevole Cavallini ha facoltà di parlare.

**CAVALLINI.** La discussione che ebbe luogo fin qui parmi abbia bastantemente dimostrato che la questione in sostanza è assai semplice, perchè tutti gli equivoci che pare sieno sorti finora debbano immediatamente sparire.

L'eccezione nasce da che si vuole attribuire, per la garanzia del pagamento del tributo sul prodotto del fondo (prodotto che non appartiene sempre al proprietario del fondo stesso, ma talvolta ad un terzo possessore, cioè al mezzadro, al colono, oppure all'affittaiuolo), si vuol attribuire, lo ripeto, al fisco il diritto di privilegio sul fondo stesso.

Ed ecco che l'onorevole Cortese immediatamente, e non senza ragione, poichè a prima vista la questione si presenta di una certa gravità, si affretta ad opporre

che noi non possiamo scemare il diritto acquisito dai terzi, in forza delle ipoteche già iscritte, per un favore che vogliamo accordare al demanio dello Stato.

Comprendo benissimo la portata delle osservazioni sue, colle quali egli in sostanza ci richiama all'osservanza del gius comune, e fece benissimo ad esporle.

Se non che, è egli vero che la Commissione abbia intendimento di proporre, e proponga realmente una modificazione alle leggi generali dello Stato nostro? No! credo, e non lo è. Il Codice italiano in vigore attualmente, all'articolo 1962, accorda il diritto di privilegio al fisco per l'esazione dei tributi diretti, e senza obbligo d'iscrizione ipotecaria; testuale ne è il chiaro disposto.

Or bene, che mai propone la Commissione? Siccome, stando agli articoli già votati, noi non possiamo più stabilire per l'esazione dei tributi a pagarsi al fisco una cauzione contro il semplice coltivatore del fondo, così essa ha dovuto ravvisare opportuno, conveniente e necessario d'imporre una garanzia, come ottimamente avvertiva l'onorevole professore Pescatore, una garanzia sul fondo stesso, e questa garanzia sul terreno, evidentemente, in nessun altro modo si può ottenere se non se coll'ipoteca privilegiata sul fondo stesso.

Procediamo oltre; ammesso questo principio, ammesso questo privilegio, attribuiamo forse noi al fisco un diritto maggiore di quello che ora a lui non compete per la riscossione degli altri tributi diretti, secondo la legge generale, secondo il diritto comune, secondo il disposto del nostro Codice civile? Evidentemente no, perchè l'articolo 1962 del detto Codice accorda già questo privilegio al demanio regio, e noi per altra parte dobbiamo ritenere per ben accertato, e come verità, che i compilatori del medesimo non hanno potuto a meno di preoccuparsi, come si sono preoccupati, delle questioni portateci qua ora dall'onorevole Cortese, ossia delle ragioni degli aventi diritto anteriore sul fondo.

Ma se le cose stanno così, e non possono essere altrimenti, io credo che noi tutti dobbiamo senza più convenire d'accordo, e che ogni dubbiezza debba cessare.

Mi riassumo nelle più brevi parole, e dirò all'onorevole Cortese che non si tratta di fare al fisco, contro i creditori sul fondo, diritto maggiore di quello loro non accordi già il Codice civile.

Dirò all'onorevole Pescatore che si vuole e si deve, allo stato delle votazioni degli articoli precedenti, già annesse dalla Camera, accordare ed estendere al fisco il privilegio per la esazione del tributo per la coltivazione del tabacco nell'isola di Sicilia, epperò imporre una garanzia sul fondo, perchè altrimenti il diritto del fisco potrebbe divenire illusorio.

Dirò, infine, che io ritengo per certo che il concetto della Commissione ed il suo articolo è e suona come io l'ho interpretato ed a voi esposto.